

CONTRATTO PER LA SUBCONCESSIONE DI AREA AEROPORTUALE IN ZONA AIR-SIDE PER L'INSTALLAZIONE DI DEPOSITO CARBURANTE AVIO CON CONNESSI UFFICI PRESSO L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI RIMINI E SAN MARINO

Anno 2020, addì ___ del mese di _____, tra le sottoscritte parti:

AIRIMINUM 2014 S.p.A., con sede in Rimini Via Flaminia, 409, Cod. Fisc. e partita Iva 04152860401, nella persona dell'Amministratore Delegato Dr. Leonardo Corbucci, di seguito nel presente contratto denominata anche "**Società di Gestione o AIRIMINUM**"

e

XXXXX con sede in xxxxxxxxxxxx, partita Iva xxxxxxxxxxxx rappresentata da xxxxxx in qualità di Amministratore Unico/delegato e Legale Rappresentante, di seguito nel presente contratto denominata anche "**xxxxxxxxxxxxx o Subconcessionaria**"

PREMESSO CHE

1. AIRIMINUM è legittimata alla gestione dell'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino in virtù di Decreto Interministeriale del 28.11.2017 registrato in data 24.01.2018 e apposita convenzione trentennale con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), sottoscritta in data 11 Marzo 2015, per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali dell'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, di seguito nel presente contratto denominata anche "**Convenzione**";
2. AIRIMINUM, nella sua qualità di concessionario dell'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, ha redatto il "**Regolamento di Scalo**", il cui scopo è quello di disciplinare le attività svolte in ambito aeroportuale in forza della Circolare ENAC APT-19 del 26 ottobre 2005;
3. AIRIMINUM, nella sua qualità di concessionario dell'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, ha predisposto apposita Carta dei Servizi, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione;
4. È intenzione di AIRIMINUM affidare a terzi la sub-concessione di aree e locali destinati all'installazione di un deposito carburante AVIO per il servizio di rifornimento carburante agli aeromobili;
5. A tal fine, in data 29 maggio 2020, AIRIMINUM ha pubblicato sul proprio sito internet e sul quotidiano "*Corriere di Romagna*" un avviso pubblico denominato "*Manifestazione di Interesse per la Subconcessione di area in zona air-side per l'installazione di un deposito carburante Avio con connessi uffici, presso l'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino*";
6. Nei termini fissati nel predetto avviso sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse;
7. AIRIMINUM in data 30 giugno 2020 ha trasmesso "*Lettera di invito a partecipare alla gara informale avente ad oggetto la subconcessione di sedime aeroportuale in zona air side per l'installazione di un deposito carburante Avio con connessi uffici e fornitura carburante al deposito, presso l'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino*", con tutte le necessarie indicazioni relativamente alla presentazione dell'offerta, ai requisiti di partecipazione ed ai criteri di aggiudicazione;
8. In data xxxxxxxx, il Consiglio di Amministrazione di AIRIMINUM ha deliberato la definitiva aggiudicazione in favore di xxxxxx e, all'esito, sono state completate positivamente tutte le verifiche, come attestato dal RUP;
9. La sub-concessione è regolata, oltre che dalle previsioni contenute nel presente contratto, dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché dalle convenzioni in corso e da quelle che interverranno tra AIRIMINUM e l'Amministrazione dello Stato, in quanto incidenti sul presente rapporto.
10. La xxxxxxxxxxxx è una società a
11. XXXXX è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente, imposte, tasse e contributi, e di

ogni altra prescrizione normativa o regolamentare incidente sull'esercizio dell'attività di cui al presente contratto;

12.AIRIMINUM provvederà a chiedere a ENAC l'autorizzazione per l'affidamento della presente sub-concessione.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1) DENOMINAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI – CONDIZIONI GENERALI DELLA SUBCONCESSIONE

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante ed inscindibile dello stesso.

AIRIMINUM concede alla xxx il diritto di insediare a propria cura e spese, organizzare e gestire, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto, nonché da quanto previsto negli atti di partecipazione alla gara per l'affidamento, che formano parte integrante del presente atto, l'area destinata a deposito di rifornimento carburante AVIO per aeromobili presso l'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino. XXXXX è tenuta a sottostare alla disciplina aeroportuale e a rispettare rigorosamente le disposizioni specifiche emanate ed emanande da parte della Direzione Aeroportuale di giurisdizione e delle altre autorità competenti.

Il Ministero dei Trasporti, l'ENAC, la Polizia di Stato, qualsiasi ulteriore autorità competente ed AIRIMINUM potranno chiedere l'allontanamento di quelle persone che, a loro insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee allo svolgimento delle attività di cui alla presente sub-concessione, senza che XXXXX possa formulare alcuna richiesta di risarcimento.

Il personale operante presso lo scalo dovrà essere dotato di pass rilasciato da AIRIMINUM. I costi per il rilascio e per i corsi di sicurezza allo scopo necessari saranno a carico di XXXXX.

XXXXX si obbliga ad adeguarsi a tutte le normative, anche regolamentari, nonché alle prescrizioni impartite dalle Autorità Competenti e da AIRIMINUM.

ART.2) OGGETTO DELLA SUB-CONCESSIONE; ATTIVITA'

Al fine di organizzare presso l'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino in Rimini l'attività di seguito descritta, AIRIMINUM sub-concede alla XXXXX, che a tale titolo accetta, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto, nonché da quanto previsto negli atti di partecipazione alla gara per l'affidamento, che formano parte integrante del presente atto,

- a) l'area ove installare, a propria cura e spese, un deposito carburante, come da planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- b) gli uffici, come individuati nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Si precisa che dalla sub-concessione è escluso il rifornimento "into-plane", ma la Subconcessionaria dovrà garantire la fornitura di carburante AVIO Jet A-1 al deposito, regolamentata con un apposito contratto stipulato direttamente con la Società di gestione, che preveda un prezzo applicato alle compagnie il quale - rilevato su base mensile - sia allineato al miglior prezzo applicato dai primi 3 (tre) aeroporti italiani con un traffico annuo di passeggeri inferiore al milione. Inoltre, con il presente contratto, la Subconcessionaria si assume l'obbligo di concretizzare la proposta migliorativa riportata nella offerta di gara che contempla un apporto di nuove compagnie che comportino un proprio approvvigionamento di _____ litri complessivi nel periodo di vigenza del presente contratto.

La xxxx si impegna, in vigenza del presente contratto, a non sub concedere gli spazi suddetti a soggetti terzi. Ai fini del presente articolo sono considerate "terzi" anche le eventuali società consociate, controllate o collegate.

ART.3) DURATA

Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere xxxxx/2021 con scadenza il xxx/2024. A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di sub-concessione, viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto tra le parti, di consegna degli spazi e di inizio attività. Il presente contratto non potrà in ogni caso avere durata superiore a quella della Convenzione e, in ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto in caso [ed alla data di] scadenza, revoca, decadenza o risoluzione anticipata della Convenzione.

ART.4) CORRISPETTIVI – ONERI ACCESSORI

Quale corrispettivo della sub-concessione di cui al presente contratto, la Subconcessionaria verserà ad AIRIMINUM:

- a) un canone di complessivi Euro xxxxxxxxxxxx annui, più Iva come per legge ("Canone"); il Canone, pagato in rate mensili anticipate entro il 5 di ogni mese, sarà rivalutato annualmente, nella misura del 100% dell'incremento ISTAT, senza necessità di richiesta da parte di AIRIMINUM; il Canone non potrà in nessun caso essere ridotto anche in ipotesi di diminuzione del traffico aereo nell'Aeroporto di Rimini e San Marino;
- b) una fee pari ad euro _____ per litro di carburante AVIO Jet A-1 erogato. Come già previsto in sede di gara, la predetta fee verrà applicata, nella misura del 50%, sulla quota parte di litri che a consuntivo non sarà stata erogata, ma è comunque oggetto della garanzia indicata dalla Subconcessionaria nella propria proposta migliorativa in sede di offerta di gara e richiamata all'Art. 2 del presente contratto.

ART.5) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione di tutti i corrispettivi (Canone, fee e spese generali) avverrà con cadenza mensile anticipata.

Il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire entro e non oltre i primi 5 giorni del mese, a mezzo di bonifico bancario, utilizzando le coordinate indicate da AIRIMINUM.

La cadenza di fatturazione sarà mensile (ultimo mese) con riferimento al mese solare e, pertanto, se necessario, sarà fatturato in pro quota il primo e l'ultimo mese di validità del contratto.

ART.6) MOROSITA' E MANCATI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi rispetto al termine di cui all'articolo precedente, saranno dovuti da XXXXX gli interessi moratori, nella misura di legge, e questi decorreranno automaticamente – ex. art.4 del D.Lgs n. 231/2002 e successive modifiche – del giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti articoli, la Società di Gestione, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al xxxxxxxxxxxxxxxx gli interessi previsti dal D.Lgs 231/2002. In caso di protratto mancato pagamento dei corrispettivi da parte della Subconcessionaria, per oltre 30 giorni dalla prima scadenza, la Società di Gestione potrà avvalersi - senza preavviso - della facoltà di escussione della garanzia di cui al successivo articolo 16 del presente contratto. Il presente contratto di sub-concessione potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 Cod. Civ., con semplice comunicazione da parte della Società e fatte salva la facoltà di escutere la citata garanzia, nel caso di mancato pagamento di 2 (due) trimestralità consecutive.

ART.7) GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia del pagamento dei corrispettivi e degli oneri accessori, nonché dell'esatto adempimento dei propri obblighi contrattuali, ivi compreso - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - la previsione di cui all'art. 2 del presente contratto relativa alla concretizzazione della proposta migliorativa riportata nell'offerta di gara, , XXXXXXXXXXXX si obbliga a costituire e a consegnare ad AIRIMINUM, entro e non oltre

il xxxxxxx, un contratto di fidejussione bancaria e/o assicurativa, comunque rilasciato da primaria compagnia di rilevanza nazionale, della durata di 3 anni per un importo pari al valore del canone annuale. Le caratteristiche minime richieste per la suddetta garanzia sono le seguenti:

- escussione a prima richiesta scritta, senza eccezione alcuna;
- reintegro automatico in caso di escussione totale o parziale a carico di XXXXX;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Cod. Civ.
- rinuncia da parte dell'Istituto Bancario e/o dell'assicurazione ai termini posti nell'art. 1957 del Cod. Civ. per quanto attiene all'inizio o prosecuzione delle azioni giudiziali;
- foro competente in caso di eventuali controversie: Foro di Rimini.

La fidejussione dovrà rimanere valida ed operante fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza naturale o anticipata del presente contratto. XXXXX, pena la risoluzione del presente contratto, prima della scadenza della garanzia dovrà consegnare ad AIRIMINUM un nuovo contratto di fidejussione per un eguale periodo e ciò fino alla naturale scadenza del presente contratto.

Il mancato rispetto dei termini di consegna della fidejussione ovvero la difformità rispetto a quanto previsto dal presente articolo darà la facoltà ad AIRIMINUM di considerare revocata e priva di ogni effetto legale l'aggiudicazione della sub-concessione, con formale comunicazione, e nulla sarà dovuto a titolo di ristoro/ risarcimento a XXXXX. Resta inteso che XXXXX rimarrà comunque sempre responsabile degli obblighi assunti anche oltre l'ammontare della cauzione costituita.

ART.8) OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA SUBCONCESSIONARIA

XXXXX si obbliga a:

- a) provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi (di carattere sia ordinario che straordinario) necessari per garantire il pieno rispetto delle norme che regolano l'utilizzo di deposito, uffici e impianti, fermo restando che: (I) tutte le addizioni inamovibili resteranno acquisite ad AIRIMINUM senza alcun obbligo di indennizzo, fatto salvo l'obbligo di ripristino al termine della sub-concessione se chiesto da AIRIMINUM; (II) tutte le autorizzazioni, ove necessarie, dovranno essere acquisite a totale cura e spesa di XXXXX; (III) AIRIMINUM sarà del tutto estranea ai rapporti tecnici, legali ed amministrativi intercorrenti tra XXXXX ed i terzi;
- b) munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento della propria attività e per l'esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera a), a propria esclusiva cura e spesa;
- c) osservare tutte le norme ed i regolamenti relativi alla disciplina della propria attività ed a tenere indenne AIRIMINUM da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento comunque connessi con l'esercizio delle attività di XXXXX;
- d) attenersi, nello svolgimento delle attività, a tutte le disposizioni tempo per tempo vigenti, previste da leggi, regolamenti ovvero disposizioni emanate dalle autorità competenti o dalla stessa AIRIMINUM, avendo espressamente dichiarato di essere a conoscenza dell'insistenza degli spazi di cui alla presente sub-concessione all'interno di una struttura aeroportuale;
- e) rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente, imposte, tasse e contributi, abbattimento delle barriere architettoniche, nonché di ogni altra prescrizione normativa o regolamentare incidente sull'esercizio delle proprie attività;
- f) eseguire tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione degli spazi e dei relativi impianti, garantendo la conservazione in modo da procedere alla relativa riconsegna al termine del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuto, in condizioni d'uso identiche a quelle che saranno verificate all'esito della esecuzione dei lavori di cui alla precedente lettera a);
- g) non svolgere, all'interno degli spazi di cui alla presente sub-concessione, attività diverse da quelle specificate nel presente contratto;
- h) non eseguire modifiche e/o addizioni agli spazi ed ai relativi impianti senza l'autorizzazione scritta da parte di AIRIMINUM;
- i) non arrecare alcun danno o intralcio ad alcuno dei servizi aeroportuali;

- j) provvedere a propria totale cura e spesa allo smaltimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- k) curare la custodia, conservazione e manutenzione di quanto detenuto negli spazi di cui alla presente sub-concessione, garantendo che tutto avvenga nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti;
- l) rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'esercizio delle attività di cui al presente contratto, dovesse derivare a persone e a cose proprie, di AIRIMINUM o di terzi, fermo restando che AIRIMINUM resterà in ogni caso pienamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che, per le stesse cause o circostanze, dovessero derivare a XXXXX, ai suoi dipendenti o a terzi.
- m) espletare l'attività contrattuale con dignità e decoro ed a mantenere eventuali beni consegnati in uso temporaneo in maniera ineccepibile;
- n) ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che avranno facoltà di accesso al sedime aeroportuale, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene sul lavoro, nonché leggi, regolamenti e tutte le disposizioni emanate ed emanande dalle autorità competenti o dalla stessa AIRIMINUM, impegnandosi in particolare a trasferire a tutti coloro che lavoreranno per proprio conto le informazioni di sicurezza relative ai rischi specifici del sedime aeroportuale;
- o) fornire alla Società di Gestione tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere l'attività cui è finalizzata la presente sub-concessione.

ART.9) ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI IMPIANTI, ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MODIFICA DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Fermo restando la responsabilità e l'obbligo da parte della Subconcessionaria ad ottemperare a tutte le norme di legge applicabili per le specifiche attività oggetto del presente contratto, di seguito vengono definite le attività minime da eseguire, a tal fine, a cura e spese della stessa Subconcessionaria.

La Subconcessionaria, in particolare, dovrà provvedere a:

- redigere, con oneri e spese a proprio carico, il progetto preliminare definitivo ed esecutivo con le modalità prescritte dal Codice Appalti, nel rispetto delle norme vigenti e con la supervisione del RUP, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'ENAC alla realizzazione delle opere strutturali ed impiantistiche del deposito di carburante AVIO;
- realizzare, acquisire, e mettere in opera, con oneri e spese a proprio carico e nel rispetto delle normative in vigore, il deposito, gli impianti ed attrezzature necessari all'esercizio dell'attività consentita con il presente contratto;
- realizzare una nuova linea di alimentazione elettrica delle aree in sub-concessione, attraverso l'attivazione di un contratto diretto con la Società di distribuzione dell'energia elettrica. Nelle attività sono comprese, ed a carico della Subconcessionaria, le pratiche amministrative e di autorizzazione, la richiesta e stipula dei contratti, la progettazione (da approvarsi preliminarmente dalla Società di Gestione), i lavori di realizzazione della nuova linea di alimentazione (civili, impiantistici, etc.), il rilascio delle dichiarazioni di conformità di cui al D.M. n. 37/2008 e quant'altro necessario per il completamento dell'opera a regola d'arte;
- realizzare interventi strutturali atti a minimizzare il rischio di sversamenti nella piazzola di rifornimento carburanti posta in prossimità del raccordo XXX, destinata al rifornimento della benzina avio, a quanto prescritto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i ed al Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti emesso da ENAC. Sono compresi, ed a carico della Subconcessionaria, tutti gli oneri relativi allo sviluppo della pratica amministrativa di autorizzazione allo scarico, la progettazione degli interventi che dovrà essere approvata dalla Società di Gestione, i lavori di adeguamento, ivi compresa la realizzazione di un sistema di trattamento di "acque di prima pioggia" e di contenimento di eventuali sversamenti accidentali, il collaudo e quant'altro necessario per il completamento dell'opera a regola d'arte ed in linea con le previsioni di cui al D.lgs. n. 152/2006;
- ottenere e mantenere l'autorizzazione allo scarico delle acque per tutte le aree oggetto del presente contratto. La titolarità dell'autorizzazione stessa (conforme alle previsioni di cui al D.lgs.

n. 152/2006) sarà della Subconcessionaria, e tutta la documentazione sarà inviata in copia alla Società di Gestione entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Sono compresi, ed a carico della Subconcessionaria, tutti gli oneri relativi ai lavori di adeguamento, di monitoraggio ambientale, di eventuale bonifica del sito, le spese amministrative, la progettazione che dovrà essere approvata dalla Società di Gestione, la direzione lavori, il collaudo, gli oneri relativi a controlli eseguiti da parte di enti pubblici (ENAC, ARPA, etc.) e quant'altro necessario per il completamento a regola d'arte;

- ottenere e mantenere il Certificato di Prevenzione Incendi di cui al D.Lgs. n. 151/2011 e s.m.i. per tutte le attività eseguite dalla Subconcessionaria nelle aree oggetto del presente contratto. Sono a carico della Subconcessionaria tutti gli oneri relativi ai lavori di adeguamento, il monitoraggio, le spese amministrative, gli oneri relativi a controlli eseguiti da parte di enti pubblici (ENAC, VVF, etc.), la progettazione (che dovrà essere approvata dalla Società di Gestione), la direzione lavori, il collaudo, e quant'altro necessario per il completamento a regola d'arte.
- attivare un sistema organizzativo coerente con le disposizioni della norma ISO 14000, la cui verifica dell'efficacia da parte della Subconcessionaria dovrà essere chiaramente dimostrata. La relativa documentazione dovrà essere resa disponibile ad AIRIMINIUM in sede di "audit". In particolare, dovranno essere monitorati ed oggetto di verifica tutti gli eventi che possano creare un danno ambientale in termini di inquinamento al suolo o delle falde, e dovrà essere prevista la pronta comunicazione alla Società di Gestione di qualsiasi evento, anche potenzialmente, pericoloso.
- effettuare in fase preliminare il rilievo delle aree, degli impianti e delle infrastrutture oggetto del presente contratto, nonché aggiornare, con gli elaborati "as built" il database aeroportuale relativo alle planimetrie, agli impianti, ed alle attrezzature che AIRIMINIUM renderà disponibile alla Subconcessionaria.

Tutti gli interventi ritenuti necessari al fine di armonizzare e rendere più efficienti gli spazi subconcessi sono a carico della Subconcessionaria e non saranno rimborsati in alcun modo da AIRIMINIUM.

XXXXX, oltre all'esecuzione di quanto previsto dal precedente articolo 8 e da questo articolo 9 del contratto, provvederà a propria cura e spese all'allestimento degli spazi e del deposito carburante.

Migliorie, addizioni e qualsiasi intervento, anche temporaneo, eseguito da XXXXX negli spazi oggetto del presente contratto dovranno essere preventivamente autorizzati da AIRIMINIUM per iscritto. Al termine, per qualsiasi causa intervenuto, del presente contratto, AIRIMINIUM avrà facoltà di acquisire le migliorie ed addizioni, ovvero le modifiche a qualsiasi titolo eseguite da XXXXX, senza alcun onere ovvero di pretendere la riduzione in pristino stato a cura e spese di XXXXX.

ART.10) CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

XXXXX si costituisce custode e depositario degli spazi oggetto del presente contratto di sub-concessione, con tutti i conseguenti obblighi di legge.

AIRIMINIUM non si costituisce, né può essere considerato in alcun modo depositario dei materiali, degli impianti, delle attrezzature e dei valori di XXXXX e, comunque, di quanto detenuto da XXXXX nei predetti spazi, rimanendo la loro custodia, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria a totale carico, rischio e pericolo di XXXXX.

ART.11) MODALITA', ATTREZZATURE ED ONERI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' - ORARIO

Sono a carico di XXXXX tutti gli oneri di progettazione/allestimento/arredo degli spazi, lavori edili/elettrici/idraulici, eventuali imposte/tasse per le insegne /pubblicità, badge personali, corsi PRM, pass parcheggio, formazione del personale, tesserini aeroportuali del personale, e tutti gli oneri non espressamente indicati nel presente contratto come inclusi.

XXXXX dovrà presentare un progetto relativo all'utilizzo degli spazi e relativi arredi, che dovrà essere approvato da AIRIMINIUM.

XXXXX inoltre dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici/elettrici/meccanici (fino ai rispettivi punti di allaccio) e delle attrezzature.

La Subconcessionaria dovrà assicurare alla Società di Gestione la continuità dell'approvvigionamento di carburante, ai fini del servizio "into-plane", nell'arco di funzionamento dell'Aeroporto di Rimini e San Marino, sette giorni su sette, per tutto l'anno, senza cioè chiusure per turni settimanali o periodi feriali. Il numero di operatori presenti dovrà sempre essere coerente con il traffico commerciale, privato e di enti di stato sullo scalo, al fine di garantire la regolarità dello stesso. La Subconcessionaria si impegna inoltre a garantire la presenza e l'operatività in aeroporto entro trenta minuti dalla chiamata da parte della Società di Gestione: all'uopo la Subconcessionaria fornirà alla Società di Gestione i numeri telefonici e concorderà le modalità di gestione della reperibilità stessa.

ART.12) RISPETTO DELLE NORMATIVE INERENTI AL PERSONALE

Tutto il personale utilizzato a qualsiasi titolo da XXXXX dovrà essere in regola con le contribuzioni assicurative, previdenziali, con le norme sanitarie e dovrà essere retribuito regolarmente secondo il contratto di lavoro vigente nel settore.

XXXXX, inoltre, è tenuta a provvedere, a sua cura e spese, e con totale esonero di AIRIMINUM da qualsiasi responsabilità al riguardo, all'osservanza delle vigenti leggi per le assicurazioni sociali del personale addetto ai lavori, nonché alla corresponsione dei relativi contributi obbligatori disposti dalla legge e dai regolamenti in vigore, conformandosi altresì alla eventuale futura normativa al riguardo.

XXXXX comunicherà ad ogni effetto, per gli operatori che lavorano alle proprie dipendenze, il numero della relativa polizza INAIL ed esonera AIRIMINUM da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART.13) SINISTRI E ASSICURAZIONI

AIRIMINUM non sarà tenuta a risarcire a XXXXX alcun danno subito da persone o cose, proprie di quest'ultima o di terzi, in conseguenza di -a titolo esemplificativo e non esaustivo - azioni di fulmini, incidente aereo, incendio e/o, in generale, di qualsiasi altro evento dannoso non imputabile ad AIRIMINUM.

Saranno a carico di XXXXX gli oneri derivanti da responsabilità civili e penali inerenti ad eventuali sinistri che rechino danni ai dipendenti stessi, e/o terzi, provocati direttamente o indirettamente dallo stesso personale dipendente o dai titolari di XXXXX o comunque da personale utilizzato da XXXXX.

XXXXX si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa RCT e incendio, che copra anche il danno ambientale, valida sull'Aeroporto di Rimini e San Marino, con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) senza franchigie, che dovrà essere consegnata in copia a AIRIMINUM, unitamente alle quietanze di pagamento del premio.

La polizza assicurativa dovrà comprendere tra l'altro le seguenti specifiche garanzie:

- Per danni derivati da incendio e/o scoppio o qualsiasi altra causa, a persone e cose di spettanza dell'assicurato e/o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo, nonché a terzi e/o a cose di loro proprietà;
- Per i danni agli spazi oggetto del presente contratto e a quanto in essi contenuto;
- Per i danni cagionati dall'assicurato nello svolgimento delle proprie attività di cui al presente contratto di sub-concessione.

La polizza assicurativa dovrà indicare AIRIMINUM quale beneficiaria unica fino a concorrenza del danno, fermo restando l'obbligo di XXXXX di pagare i premi alle rispettive scadenze.

L'idoneità della polizza assicurativa dovrà essere attestata da perizia giurata rilasciata da un professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto diretto con AIRIMINUM e con altri soggetti interessati dalla relativa copertura.

Resta tuttavia inteso che i massimali di polizza non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte di XXXXX.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata entro e non oltre xxxxxxxxxxxx. Il mancato rispetto dei termini di consegna della polizza ovvero la difformità rispetto a quanto previsto dal presente articolo darà la facoltà ad AIRIMINUM di considerare revocata e priva di ogni effetto legale l'aggiudicazione della

presente sub-concessione, con formale comunicazione, e nulla sarà dovuto a titolo di ristoro/risarcimento a XXXXX.

Il mancato pagamento del premio alla scadenza e la mancata consegna delle quietanze di pagamento del premio costituiscono grave inadempimento contrattuale e causa di possibile risoluzione del presente contratto ex art. 1456 Cod. Civ.

XXXXX esonera espressamente AIRIMINUM da ogni forma di responsabilità per danni comunque derivanti da fatto di terzi e per l'ipotesi di interruzione della fornitura, per cause ad AIRIMINUM non imputabili, di energia elettrica, gas, reti idriche e linee telefoniche.

ART.14) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto rigoroso divieto a xxxxxxxxxx di subconcedere a terzi l'area oggetto del presente contratto, di cedere a terzi - in tutto o in parte - il presente contratto, nonché di utilizzare gli spazi oggetto della sub-concessione per usi diversi da quanto stabilito.

È altresì vietato l'affitto di azienda o di ramo di azienda. Le eventuali cessioni di azienda o di ramo di azienda dovranno essere previamente e formalmente sottoposte al consenso di AIRIMINUM, la quale si riserva la più ampia discrezionalità nel giudizio.

ART.15) PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

XXXXX si obbliga di formare il proprio personale conformemente agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08.

ART.16) ATTIVITA' DI CONTROLLO E MODALITA' DI GESTIONE

Senza che ciò possa costituire motivo di esonero di responsabilità per XXXXX, questa ha l'obbligo di consentire l'accesso negli spazi oggetto del presente contratto ad AIRIMINUM affinché quest'ultima, anche a mezzo di propri incaricati, possa effettuare controlli in ordine a:

- a. condizioni igienico- sanitarie e di pulizia degli spazi e di funzionamento degli impianti;
- b. stato di conservazione e di manutenzione degli spazi e degli impianti, nonché al loro perfetto funzionamento;
- c. esatta osservanza delle norme in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché delle prescrizioni impartite, con particolare riguardo alla disciplina relativa all'esercizio di attività all'interno del sedime aeroportuale.

A tal fine AIRIMINUM sarà tenuta, salvo i casi di urgenza, a dare a XXXXX il preavviso di ventiquattro ore e, comunque a eseguire i controlli limitando i disagi al normale svolgimento delle attività di XXXXX. Ove a seguito delle verifiche effettuate si rilevino inadempimenti e/o carenze, salva l'ipotesi di cui al successivo art. 18 del presente contratto, XXXXX sarà tenuta a corrispondere ad AIRIMINUM, a titolo di penale, un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 5.000,00.

La penale sarà comunicata per iscritto tramite raccomandata o pec. Dal giorno del ricevimento della comunicazione, XXXXX avrà tempo 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta, anche via fax o pec ad AIRIMINUM. Decorso tale termine, in assenza di controdeduzioni od in caso di rigetto delle stesse, la penale verrà addebitata nella prima fattura utile. In caso di mancato pagamento della stessa, AIRIMINUM potrà procedere con l'escussione della fidejussione di cui all'art. 7.

Poiché l'attività concessa ai sensi del presente contratto rappresenta anche manifestazione dell'immagine aeroportuale offerta all'utenza, è fatto obbligo alla Subconcessionaria di operare al fine del miglior adempimento del presente contratto anche in termini di qualità, oltreché di puntuale osservanza degli obblighi assunti.

La Subconcessionaria dovrà attenersi, nello svolgimento della propria attività, a tutte le disposizioni emanate dalla Direzione Aeroportuale, dalla Dogana, dalle Forze dell'Ordine, dal Ministero dell'Interno e dalle altre Autorità competenti, nonché dalla stessa Società di Gestione.

La Subconcessionaria si impegna a porre in essere quanto necessario per ottenere, e mantenere durante la validità del presente contratto, la designazione di "Fornitore Conosciuto" (per forniture ad Aeroporto), così come previsto dal Reg. UE 185/2010 e s.m.i., dal P.N.S. in vigore e s.m.i. In attesa di detta designazione, tutti gli oneri correlati alla sicurezza (controlli, ispezioni, scorte etc.) e relativi all'attività esercitata presso l'Aeroporto di Rimini e San Marino dalla Subconcessionaria, saranno posti a carico di quest'ultima. Il mancato ottenimento della designazione di cui sopra, per cause imputabili direttamente alla Subconcessionaria, potrà determinare l'applicazione di penali secondo la procedura di cui sopra. La Subconcessionaria si impegna a comunicare e tenere costantemente aggiornati i riferimenti telefonici, fax e di posta elettronica dei soggetti interessati alle procedure di emergenza.

ART.17) PARCHEGGIO DIPENDENTI DEL SUBCONCESSIONARIO

XXXXX si riserva di formulare ad AIRIMINUM espresse richieste per la concessione in via esclusiva di porzione del sedime da destinare al parcheggio. AIRIMINUM, verificata la disponibilità ed in ragione del canone offerto, si riserva di assegnare con separato contratto a XXXXX aree da destinarsi a parcheggio.

ART.18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, PENALI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 (in caso di mancata consegna della polizza assicurativa) e dall'art. 7 (in caso di mancata consegna della garanzia fideiussoria) circa la revoca ed inefficacia della aggiudicazione, AIRIMINUM avrà la facoltà, in relazione alla natura e alla gravità degli inadempimenti contrattuali, di risolvere il presente contratto, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nel caso di:

1. Ritardato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi ed oneri di cui all'art. 4, nei termini di cui all'art.5;
2. Violazione dell'obbligo previsto all'art. 2 del presente contratto relativamente alla concretizzazione della proposta migliorativa riportata nell'offerta di gara;
3. Violazione anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 8;
4. Violazione degli obblighi di cui all'art. 12;
5. Violazione dell'obbligo di pagamento del premio e di consegna della quietanza di pagamento del premio a AIRIMINUM, di cui all'art.13;
6. Violazione anche di uno solo degli obblighi di cui all'art.14;
7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 15;
8. Ostacolo o impedimento alle attività di controllo di cui all'art.16;
9. Scadenza, revoca o mancato rinnovo della fideiussione di cui all'art. 7;
10. Violazione degli obblighi di conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti degli spazi oggetto della presente sub-concessione;
11. Revoca e/o estinzione per qualsiasi causa e/o scadenza e/o perdita di validità delle licenze e/o autorizzazioni commerciali e/o altre autorizzazioni comunque prescritte dalle competenti Autorità, per l'esercizio delle attività svolte da XXXXX;
12. Violazione accertata dalle competenti autorità, delle norme vigenti in materia tributaria, contributiva, fiscale, in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro;
13. Mancata regolare registrazione di incassi e/o irregolarità contabile-amministrativa accertate formalmente da AIRIMINUM e/o segnalate dalle competenti Autorità;
14. Assoggettamento della XXXXX a procedure giudiziali concorsuali od esecutive;
15. Condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante di XXXXX per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione di impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine.

In tali casi il contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. su semplice dichiarazione scritta di AIRIMINUM, inviata a XXXXX tramite lettera raccomandata o pec, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

ART.19) RECESSO DAL CONTRATTO DI SUB-CONCESSIONE

AIRIMINUM potrà recedere dal presente contratto, senza penali, né oneri indennitari o di altro genere, in qualsiasi momento, in caso di:

- Ragioni di forza maggiore, anche temporanea, o mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell'ambito dell'aerostazione, che determinino, tali ragioni ed esigenze, l'incompatibilità della permanenza della Subconcessionaria nelle aree sub concesse. In tali casi AIRIMINUM si adopererà per verificare la possibilità di trasferimento dell'attività in altre aree eventualmente disponibili, fermo restando che, in mancanza di disponibilità di aree o per ragioni oggettive di impossibilità, AIRIMINUM avrà comunque facoltà di recedere dal presente contratto;
- Chiusura definitiva dello scalo all'attività commerciale;
- Revoca o risoluzione, anche parziale, della concessione di cui alla Convenzione stipulata tra AIRIMINUM ed ENAC;
- In ogni altro caso di pubblico interesse.

Il recesso sarà comunicato da AIRIMINUM mediante raccomandata o pec, con indicazione del motivo o dei motivi.

In ogni caso XXXXX non avrà diritto ad alcun tipo di risarcimento o indennizzo.

ART.20) CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI – PENALI

Gli spazi oggetto del presente contratto, così come evidenziati nell'allegata planimetria, sono destinati a uffici e deposito carburanti AVIO, con annesse le relative aree di pertinenza. Gli impianti elettrici, gas, idrici integrati sono di competenza della Subconcessionaria dal punto di consegna del distributore. Tutti gli impianti e le attrezzature amovibili, insistenti sugli spazi in questione, sono e saranno di proprietà della Subconcessionaria che le ha acquistate, la quale dovrà provvedere, in assenza di titolo per l'occupazione degli spazi stessi, alla loro rimozione a proprie cure e spese.

La consegna degli spazi di cui al presente contratto sarà attestata da apposito "Verbale di consegna delle aree", sottoscritto dalle parti contestualmente alla stipula del presente contratto. Il "Verbale di consegna delle aree", unitamente al "Verbale di sopralluogo" già consegnato dalla Subconcessionaria in fase di gara, costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La consegna degli spazi attesta l'idoneità degli stessi alle esigenze della Subconcessionaria ed all'esercizio dell'attività concessa di cui all'art. 2 del presente contratto. La Subconcessionaria si impegna a fare uso dei predetti spazi con la massima diligenza ed a restituirli in buono stato di conservazione in relazione al normale utilizzo.

L'allestimento degli spazi, ovvero la predisposizione di tutti gli impianti ed attrezzature necessari allo svolgimento del servizio, saranno a cura e spese della Subconcessionaria, che provvederà alla loro installazione secondo i propri standard di progettazione. Detta progettazione dovrà comunque essere autorizzata dalla Società di Gestione prima della realizzazione di qualsivoglia intervento, durante tutto l'arco di durata del presente contratto. Ove, su richiesta della Subconcessionaria, dovessero essere realizzate opere che modificano e/o integrano le infrastrutture insistenti negli spazi in questione, i relativi oneri saranno a carico della Subconcessionaria stessa. Dette opere, alla cessazione del presente contratto, rimarranno di proprietà del concedente, e saranno pertanto devolute a titolo gratuito.

La Società di Gestione si riserva il diritto di procedere alla sorveglianza del buono stato di manutenzione, di funzionamento e di corretto uso dei beni che concorrono all'adempimento di quanto previsto dal presente contratto. In ogni caso, è a carico della Subconcessionaria, il pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione degli spazi concessi.

Alla cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta, al fine di verificare lo stato di conservazione e manutenzione degli spazi, verrà sottoscritto in contraddittorio il "*Verbale di riconsegna delle aree*". La Subconcessionaria dovrà presentare una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il fatto che non vi siano stati versamenti di idrocarburi al suolo, che non vi sia alcuna forma di inquinamento e che tutte le operazioni di gestione del sito siano state eseguite nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006. Al riguardo, la Società di Gestione si riserva la facoltà di richiedere alla Subconcessionaria, con un preavviso di 40 giorni dalla cessazione del presente contratto, un'indagine ambientale da realizzarsi, nei modi e nei termini stabiliti dalla stessa Società di Gestione, entro i trenta giorni successivi alla cessazione del presente contratto.

Gli oneri dell'indagine ambientale saranno a totale carico della Subconcessionaria, che sarà altresì responsabile in relazione ad eventuali rilievi per inquinamento ambientale. A titolo cautelativo, la Subconcessionaria sarà tenuta a stipulare, a favore di AIRIMINIUM, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ed inquinamenti ambientali, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni,00) come indicato all'Art. 13.

Eventuali danni ai beni (spazi) dati in uso, riscontrati all'atto della riconsegna degli spazi e degli impianti, saranno a carico della Subconcessionaria, alla quale verranno fatturate le relative spese di sistemazione e/o sostituzione.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 3 ovvero, in caso di risoluzione o recesso, al ricevimento della comunicazione di cui, rispettivamente, all'art. 18 ed all'art. 19, XXXXX dovrà rilasciare in favore di AIRIMINIUM gli spazi oggetto del presente contratto, liberi da cose e persone di propria pertinenza:

- nel caso di scadenza naturale della sub-concessione, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno della medesima;
- nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

In caso di mancato spontaneo adempimento da parte di XXXXX alla riconsegna degli spazi in questione, AIRIMINIUM avrà facoltà di darne comunicazione ad ENAC al fine di attivare le procedure di sua competenza per il rilascio coattivo.

Gli spazi dovranno essere riconsegnati liberi da persone e cose nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della loro consegna, come attestato dal "*Verbale di consegna delle aree*", salva diversa indicazione da parte di AIRIMINIUM.

In ogni caso XXXXX non avrà alcun diritto a compensi e/o indennizzi anche se relativi ad eventuali migliorie apportate agli spazi oggetto del presente contratto.

XXXXX riconosce e dà atto, senza alcuna riserva, che non ricorrono nella presente fattispecie gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del c.d. "*avviamento commerciale*", impegnandosi pertanto a non avanzare nessuna pretesa al riguardo.

In qualsiasi caso di ritardo nel rilascio degli spazi di cui al presente contratto, XXXXX sarà tenuta a corrispondere ad AIRIMINIUM, quale indennità di indebita occupazione, una somma pari all'ultimo canone corrisposto calcolato ai sensi del precedente articolo 4, maggiorato del 50%, diviso per 365 e moltiplicato per ogni giorno di ritardo, a titolo di penale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, anche relativo agli eventuali oneri sopportati da AIRIMINIUM in caso di rilascio coattivo degli spazi in questione.

In caso di rilascio anticipato degli spazi oggetto del presente contratto rispetto alla scadenza naturale, che sia imputabile a XXXXX, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere ad AIRIMINIUM, a titolo di penale, il 10% dell'ammontare dell'ultimo canone contrattuale moltiplicato per i mesi restanti fino alla scadenza naturale del presente contratto.

ART.21) TUTELA DEI DATI PERSONALI

In applicazione del D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le parti si impegnano reciprocamente, a fare sì che tutti i dati personali forniti direttamente dalle parti contrattuali e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

ART.22) PERSONE RIDOTTA MOBILITA': OBBLIGO FORMAZIONE DEL PERSONALE

XXXXX dichiara di essere a conoscenza degli obblighi formativi in merito all'assistenza ai Passeggeri Ridotta Mobilità, ai sensi del Regolamento Europeo e del Consiglio n. 1107 del 05/07/2006 e della Circolare Gen. 02° emanata da ENAC.

XXXXX si obbliga pertanto ad adoperarsi affinché tutto il personale partecipi ai corsi di formazione periodicamente organizzati, a qualsiasi titolo, nella sede della Società di Gestione, sostenendo i relativi costi.

La Società di Gestione potrà chiedere in qualunque momento l'esibizione di documentazione comprovante la partecipazione ai suddetti corsi; il rifiuto e/o mancato adempimento verranno considerati quali adempimenti contrattuali.

ART.23) RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si applica la legge italiana e, in particolare, si richiamano le disposizioni del Codice della Navigazione relative alle concessioni sul Demanio Aeronautico, e le norme contenute nella legge e nel regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato s.m.i., nonché le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. Il presente contratto, in quanto disciplina le modalità e le condizioni alle quali è sottoposta la relativa sub-concessione, non è vincolato alla legislazione sulle locazioni.

ART.24) CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra AIRIMINUM e XXXXX relativamente all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Rimini.

ART 25) CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata al rilascio, da parte dell'ENAC, dell'autorizzazione all'affidamento della presente sub-concessione.

Nell'ipotesi in cui l'ENAC non dovesse rilasciare la suddetta autorizzazione, nulla sarà dovuto – ad alcun titolo – da AIRIMINUM in favore della Subconcessionaria.

Rimini lì

AIRIMINUM 2014 s.p.a.

la Subconcessionaria

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., 1 e 2 comma, vengono specificamente approvate le seguenti clausole:

- ART.1) DENOMINAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI - CONDIZIONI GENERALI DELLA SUBCONCESSIONE;
- ART.2) OGGETTO DELLA SUB-CONCESSIONE; ATTIVITA';
- ART.4) CORRISPETTIVI - ONERI ACCESSORI;
- ART.6) MOROSITA' E MANCATI PAGAMENTI;
- ART.7) GARANZIA FIDEIUSSORIA;
- ART.8) OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA SUB-CONCESSIONARIA;
- ART.9) ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI IMPIANTI, ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MODIFICA DELLE AREE E DEGLI SPAZI
- ART.11) MODALITA', ATTREZZATURE ED ONERI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA';
- ART.12) RISPETTO DELLE NORMATIVE INERENTI AL PERSONALE;
- ART.13) SINISTRI E ASSICURAZIONI;
- ART.14) DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO;
- ART.16) ATTIVITA' DI CONTROLLO;
- ART.18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, PENALI;
- ART.19) RECESSO DELLA SUB CONCESSIONE;
- ART.20) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI - PENALI;
- ART.22) PERSONE RIDOTTA MOBILITA': OBBLIGO FORMAZIONE DEL PERSONALE;
- ART.23) RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI;
- ART.24) CONTROVERSIE
- ART. 25) CONDIZIONE SOSPENSIVA

Rimini lì

AIRIMINUM 2014 s.p.a.

la Subconcessionaria
